



La Santa Sede

BREVE
INTER MULTIPLICES
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO VIII

Il Papa Pio VIII. A perpetua memoria.

1. Tra le molteplici e gravissime cure del Nostro apostolato, occupa un posto non secondario quella che riguarda lo stato delle Diocesi distribuite sull'intero globo, giacché è prerogativa della suprema potestà e del giudizio Nostro governarle, stabilirne i confini, o modificarli quando considerazioni di tempo e di circostanze Ce ne facciano riconoscere l'utilità per i fedeli.
2. Poiché dunque Ci fu riferito essere opportuno, per una più efficace e incisiva conduzione delle attività religiose nell'isola Principe Edoardo, nella nuova Brunswick e nelle isole Maddalena (Canada), che quelle regioni vengano separate dalla Diocesi del Quebec e siano erette in proprio Vescovato, Noi affidammo tale importante questione all'esame dei Venerabili Nostri Fratelli preposti agli affari di Propaganda Fide. Successivamente, dopo matura riflessione, e tenendo in particolare considerazione la lettera con la quale il Venerabile Fratello Bernardo Claudio Panet, Arcivescovo di Quebec, manifestò il suo aperto e chiaro consenso riguardo alla separazione dalla sua sede delle ricordate regioni, accogliendo il parere dei citati Fratelli abbiamo riconosciuto assai utile la costituzione di tale Vescovato.
3. Pertanto, *motu proprio*, con certa scienza, nella pienezza dell'apostolica potestà, separiamo in perpetuo l'isola Principe Edoardo, Nuova Brunswick e le isole Maddalena dalla Diocesi di Quebec; in forza della presente lettera erigiamo e costituiamo quelle regioni in un proprio Vescovato, immediatamente soggetto a questa Santa Sede fino a che dalla stessa Santa Sede non sia altrimenti stabilito, e che la sede episcopale sia a Charlottetown, nell'isola Principe Edoardo; da tale città prenda nome lo stesso Vescovato, il quale, infine, comprenda nella propria Diocesi, oltre all'isola Principe Edoardo, anche la Nuova Brunswick e le isole Maddalena.

4. Decretiamo che questa lettera sia e resti in futuro sempre ferma, valida ed efficace, e che sortisca e consegua pieni ed integri i suoi effetti, e che sia osservata scrupolosamente in tutto quanto premesso. Così, secondo quanto premesso, si debba giudicare e definire da parte di qualsivoglia giudice ordinario, ed anche di quelli delegati a giudicare le cause del Nostro Palazzo apostolico, e resti vano e nullo il giudizio di chiunque, con qualsivoglia autorità, scientemente o per ignoranza, oserà altrimenti giudicare.

5. Nonostante le Costituzioni e le disposizioni apostoliche, nonché il giuramento e la conferma apostolica della detta Chiesa di Quebec, o qualsiasi altra norma di statuti e consuetudini consolidate, e qualsivoglia altra eccezione contraria.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il giorno 11 agosto 1829, anno primo del Nostro Pontificato.